

Comunicazione del 23 giugno 2010. Chiarimenti sulle disposizioni di vigilanza in materia di patrimonio di vigilanza – filtri prudenziali

1. Premessa

Con provvedimento del 18.5.2010 sono state emanate disposizioni di vigilanza sul trattamento delle riserve da rivalutazione relative ai titoli di debito detenuti nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita (*available for sale* – AFS)” ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza (filtri prudenziali) (1).

In particolare, in alternativa all’approccio “asimmetrico” (integrale deduzione della *minusvalenza* netta dal Tier 1 e parziale inclusione delle *plusvalenza netta* nel Tier 2) già previsto dalla normativa italiana, è stata riconosciuta – in conformità a quanto previsto dalle linee guida del CEBS del 2004 - la possibilità di neutralizzare completamente le plusvalenze e le minusvalenze rilevate nelle citate riserve (approccio “simmetrico”).

L’esercizio di questa opzione potrà essere effettuato entro e non oltre il 30 giugno p.v. e applicato al calcolo del patrimonio di vigilanza a partire da quello riferito alla medesima data.

2. Chiarimenti

In relazione a richieste di chiarimento che sono state formulate sull’applicazione delle predette disposizioni, si fa presente quanto segue:

- a) le disposizioni si applicano unicamente ai titoli emessi da Amministrazioni centrali di Paesi appartenenti all’Unione Europea. Sono esclusi i titoli emessi da altri soggetti che beneficino di una garanzia delle stesse;
- b) l’opzione può essere esercitata unicamente per i titoli inclusi nel portafoglio “AFS”. In particolare nel caso di titoli di Amministrazioni Centrali di Paesi UE:
 - b1) già presenti nel portafoglio AFS alla data del 31 dicembre 2009 (2), la neutralizzazione riguarda le sole variazioni della riserva da valutazione successive a quella data. In altre parole, il valore della riserva da valutazione esistente al 31 dicembre 2009 deve continuare ad essere trattato a fini prudenziali secondo la regola “asimmetrica” (cfr. esempio caso 1);
 - b2) acquisiti in data successiva al 31 dicembre 2009 (ma prima dell’esercizio dell’opzione) e classificati immediatamente nel portafoglio AFS, l’intera riserva da valutazione va sterilizzata (ciò equivale a valutare, a fini prudenziali, il titolo al costo) (cfr. esempio caso 2);
 - b3) trasferiti al portafoglio AFS dopo il 31.12.2009, ma prima dell’esercizio dell’opzione, occorre distinguere: 1) se il portafoglio di provenienza è quello di trading, le eventuali plus/minusvalenze rilevate al momento del trasferimento, essendo iscritte nel conto economico, entrano pienamente con il rispettivo segno algebrico nel patrimonio di base; 2) se il portafoglio di provenienza è quello “detenuto sino a scadenza” o il portafoglio “crediti”, la riserva rilevata al momento del trasferimento va trattata a fini prudenziali secondo la regola “asimmetrica”; le successive variazioni di tale riserva vanno completamente sterilizzate (cfr. esempio caso 3);

(1) Il provvedimento è pubblicato nel *Bollettino di vigilanza* n. 5, maggio 2010 (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/bollvig/2010/05_10/provv_cg/bi_cg/20100518_II5.pdf).

(2) Per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del TUB a partire dal 1° gennaio 2010 si considera il portafoglio AFS quale determinato in sede di “*first time adoption*”.

- b4) trasferiti dal portafoglio AFS ad altri portafogli valutati al costo ammortizzato prima dell'esercizio dell'opzione. In tal caso occorre distinguere a fini prudenziali la riserva esistente al 31.12.2009 e la sua successiva variazione fino al momento del trasferimento; in alternativa, ove l'intermediario trovi oneroso distinguere le due anzidette componenti, può considerare unicamente la riserva quale emerge al momento del trasferimento (ai sensi del par. 50F dello IAS 39) e sottoporla alla regola prudenziale "asimmetrica" (cfr. esempio caso 4);
- c) l'informativa al mercato (in bilancio, nelle informative contabili infrannuali e nell'ambito del Terzo Pilastro) richiesta dalle disposizioni in questione in merito all'opzione prescelta deve essere fornita sino a che viene applicato il filtro "simmetrico" e non solamente al momento della scelta;
- d) gli intermediari che inizieranno ad operare successivamente alla data del 30 giugno 2010 potranno esercitare l'opzione al momento dell'avvio dell'operatività e comunicheranno la scelta effettuata alla Banca d'Italia entro 30 giorni;
- e) la comunicazione alla Banca d'Italia richiesta dalle citate disposizioni deve essere inviata:
- nel caso di intermediari accentrati alla competente Divisione Analisi dei Servizi SGB o SIS;
 - nel caso di intermediari decentrati alla Filiale competente per le funzioni di vigilanza.

ESEMPI (3)

Caso 1: titoli già presenti nel portafoglio AFS al 31.12.2009

Si ipotizzi che al 31.12.2009 il portafoglio titoli AFS abbia un valore pari a 120 e una riserva AFS positiva pari a 20.

Assumendo che nel primo semestre non vi siano movimentazioni del portafoglio, al 30.6.2010 si possono avere due casi:

- a) incremento di valore: il fair value dei titoli sale a 130. In tal caso, il trattamento prudenziale della riserva è il seguente:
- per quanto riguarda 20 (valore della riserva esistente al 31.12.2009), si applica la regola “asimmetrica”. Pertanto 10 (pari al 50% di 20) continua a essere computato nel patrimonio supplementare;
 - per quanto riguarda 10 (variazione positiva della riserva successiva al 31.12.2009), si applica la nuova regola “simmetrica”. Pertanto la variazione positiva viene completamente sterilizzata.
- b) riduzione di valore: il fair value dei titoli scende a 110. In tal caso, il trattamento prudenziale della riserva è il seguente:
- per quanto riguarda 20 (valore della riserva esistente al 31.12.2009), si applica la regola “asimmetrica”. Pertanto 10 (pari al 50% di 20) continua a essere computato nel patrimonio supplementare;
 - per quanto riguarda la riduzione di 10 (variazione negativa della riserva successiva al 31.12.2009), si applica la nuova regola “simmetrica”. Pertanto la variazione negativa viene completamente sterilizzata.

Caso 2: titoli AFS acquisiti successivamente al 31.12.2009, ma prima del 30.6.2010

Si ipotizzi che nel mese di febbraio 2010 l'intermediario acquisti titoli ad un *fair value* pari a 100 che destina al portafoglio AFS. Al 30.6.2010 si possono avere due casi:

- a) incremento di valore: il *fair value* dei titoli sale a 120. In tal caso, l'intero ammontare della riserva positiva (20) viene completamente sterilizzato, in virtù della nuova regola “simmetrica”;
- b) riduzione di valore: il fair value dei titoli scende a 85. In tal caso, l'intero ammontare della riserva negativa (15) viene completamente sterilizzato, in virtù della nuova regola “simmetrica”.

Caso 3: titoli trasferiti al portafoglio AFS dopo il 31.12.2009, ma prima del 30.6.2010

Si ipotizzi che nel mese di marzo 2010 la banca trasferisca dal portafoglio “detenuto sino a scadenza” (“*held-to-maturity*” - HTM) a quello AFS titoli per un valore (*fair value* al momento del trasferimento) pari a 120, a fronte di un valore di libro pari a 100. La differenza

(3) Negli esempi che seguono, quando si fa riferimento alla regola “asimmetrica”, si afferma per semplicità che le riserve positive e negative entrano nel patrimonio al 50% nel patrimonio supplementare ovvero vengono integralmente dedotte dal patrimonio di base. In effetti, le anzidette plus/minusvalenze concorrono – insieme alle altre relative ai titoli di debito AFS – al calcolo della plus/minusvalenza netta di portafoglio.

positiva di 20 va trattata, in conformità di quanto previsto dal par. 51 dello IAS 39, come una riserva AFS.

Al 30.6.2010 si possono avere due casi:

- a) incremento di valore: il *fair value* dei titoli sale a 130. In tal caso, il trattamento prudenziale della riserva è il seguente:
- per quanto riguarda 20 (valore della riserva rilevato al momento del trasferimento), si applica la regola “asimmetrica”. Pertanto 10 (pari al 50% di 20) va computato nel patrimonio supplementare;
 - per quanto riguarda 10 (variazione positiva della riserva successiva al momento del trasferimento), si applica la nuova regola “simmetrica”. Pertanto la variazione positiva viene completamente sterilizzata.
- b) riduzione di valore: il *fair value* dei titoli scende a 90. In tal caso, il trattamento prudenziale della riserva è il seguente:
- per quanto riguarda 20 (valore della riserva rilevato al momento del trasferimento), si applica la regola “asimmetrica”. Pertanto 10 (pari al 50% di 20) va computato nel patrimonio supplementare;
 - per quanto riguarda la riduzione di 30 (variazione negativa della riserva successiva al momento del trasferimento), si applica la nuova regola “simmetrica”. Pertanto la variazione negativa viene completamente sterilizzata.

Caso 4: titoli trasferiti dal portafoglio AFS dopo il 31.12.2009, ma prima del 30.6.2010

Si ipotizzi che al 31.12.2009 il portafoglio titoli AFS sia pari a 120, con una riserva positiva di 20. Nel mese di marzo 2010, l'intermediario trasferisce l'intero portafoglio AFS al portafoglio HTM.

Si possono avere due casi:

- a) il trasferimento avviene ad un valore (*fair value*) superiore (es. 130). Nella riserva AFS viene congelato un importo pari a 30 (da trattare secondo quanto previsto dal par. 50F dello IAS 39).
- In tal caso, al 30.6.2010 occorre distinguere, a fini prudenziali, le due seguenti componenti:
- per quanto riguarda 20 (valore della riserva esistente al 31.12.2009) (4), si applica la regola “asimmetrica”. Pertanto 10 (pari al 50% di 20) continua ad essere computato nel patrimonio supplementare;
 - per quanto riguarda l'incremento di 10 (rilevato al momento del trasferimento), si applica la nuova regola “simmetrica”. Pertanto esso va completamente sterilizzato.
- b) il trasferimento avviene ad un valore (*fair value*) inferiore (es. 105). Nella riserva AFS viene congelato un importo pari a 5 (da trattare secondo quanto previsto dal par. 50F dello IAS 39).
- In tal caso, al 30.6.2010 occorre distinguere, a fini prudenziali, le due seguenti componenti:

(4) Tale valore si ridurrà nel tempo secondo quanto previsto dallo IAS 39.

- per quanto riguarda 20 (valore della riserva esistente al 31.12.2009) (5), si applica la regola “asimmetrica”. Pertanto 10 (pari al 50% di 20) continua ad essere computato nel patrimonio supplementare;
- per quanto riguarda il decremento di 15 (rilevato al momento del trasferimento), si applica la nuova regola “simmetrica”. Pertanto esso va completamente sterilizzato.

Ove l'intermediario trovi oneroso distinguere e gestire le due componenti, può in alternativa considerare la riserva emersa al momento del trasferimento (nei casi sopra considerati pari, rispettivamente, a 30 o a 5) e sottoporla alla regola prudenziale “asimmetrica” (computo al 50% nel patrimonio supplementare).

(5) Tale valore si ridurrà nel tempo secondo quanto previsto dallo IAS 39.